

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere

o o o

L'anno **2018**, il giorno **31** del mese di **ottobre**, alle ore **18.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cappuccilli, Coco, Di Silvestre, Tiboni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERE AVV. GABRIELE SILVETTI EX ART. 16 L. 113/17
- 3) ELEZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO
- 4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE SCOPONI)
- 5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCILLI)
- 7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)
- 9) PROPOSTA AVVIO PROGETTO “CONSULTAZIONE DEI CITTADINI” (RELATORE CORRADINI)
- 10) REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE C.P.O. (RELATORE DI SILVESTRE)
- 11) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI DELLA CRISI DELL'OCC DI PESCARA (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 12) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)
- 13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE CIPRIANI)
- 14) DICHIARAZIONE AVV. * (RELATORE SCOPONI)
- 15) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCOPONI)
- 16) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE)

17) NUOVO REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE E INVITO INCONTRO CNF 9/11/2018

18) COMUNICAZIONE 18/10/2018 SIG. * (RELATORE SCHIONA)

19) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO)

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)

21) OPINAMENTI

22) VARIE ED EVENTUALI

Assume le funzioni di Consigliere Segretario l'Avv. Lucio Schiona.

Il Consigliere segretario f.f. deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (25/10/2018), il Consiglio l'approva.

2) INSEDIAMENTO CONSIGLIERE AVV. GABRIELE SILVETTI EX ART. 16 L. 113/17

E' presente l'Avv. Gabriele Silveti che il Presidente dichiara immesso nella carica di Consigliere dell'Ordine a far data dalla seduta odierna.

Il Consiglio formula all'Avv. Silveti l'augurio di buon lavoro nello svolgimento del mandato.

Il Cons. Silveti onorato ringrazia.

Il Consiglio, sentita la disponibilità del Cons. Silveti, lo nomina coordinatore della commissione consiliare Conciliazione, in sostituzione del Consigliere Mancinelli.

3) ELEZIONE CONSIGLIERE SEGRETARIO

Il Consiglio, con la astensione del Cons. Schiona, nomina alla unanimità Consigliere Segretario il Cons. Lucio Schiona, il quale, onorato, ringrazia.

Il Consiglio nomina il Cons. Segretario Coordinatore della Commissione L. 53/94, in sostituzione del Cons. Mancinelli, in conformità all'art. 10 del Regolamento consiliare.

4) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – ATTESTATI – VARIE (RELATORE SCOPONI)

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta presentata dall'Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara, di accreditamento del convegno "Lavoro ed interconnessioni digitali - Le relazioni di lavoro al tempo delle piattaforme digitali", che si terrà in Pescara presso l'Università degli Studi G. d'Annunzio – Campus Universitario di Viale Pindaro in data 09/11/2018, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di diritto del lavoro e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell'orario di entrata e di uscita.

-Il Consiglio, nella seduta del 25/10/2018, vista e disaminata la richiesta presentata dall'AIGA sezione di Pescara, di accreditamento dell'incontro "Un caffè tra Colleghi. L'udienza di esecuzione mobiliare: il modello di verbale telematico", che si terrà in Pescara presso l'Aula Riunioni del

Tribunale di Pescara in data 05/11/2018, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, ha deliberato di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di procedura civile.

In data 26/10/2018 l'AIGA Sezione di Pescara ha comunicato di aver integrato il programma dell'incontro di formazione inserendo anche una ulteriore relazione, affidata all'Avv. Pietro Paolo Ferrara, finalizzata all'illustrazione delle novità e dei contenuti del protocollo in materia di esecuzioni mobiliari recentemente adottato dal Tribunale di Pescara, ed ha modificato il titolo dell'incontro in "Un Caffè tra Colleghi. L'udienza di esecuzione mobiliare e il modello di verbale telematico".

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di modificare l'accREDITAMENTO dell'evento di cui sopra riconoscendo 1 credito formativo in materia di procedura civile ed 1 credito in materia obbligatoria di ordinamento, e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con registrazione delle firme dei partecipanti e annotazione dell'orario di entrata e di uscita.

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- a.* Il Presidente rende noto che il Tribunale di Pescara ha inviato elenco relativo al personale e ai magistrati richiedenti l'autorizzazione all'entrata e uscita dal tornello di Piazza Caduti di Nassiriya. Il Consiglio dispone in conformità e manda alla Segreteria per la comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.
- b.* Il Presidente rende noto che la ASL di Teramo, in data 26/10/2018, ha riscontrato l'invito a modificare l'avviso pubblico per la selezione del DPO facendo presente che i requisiti indicati nel contestato documento sono stati fissati tenendo conto delle professionalità giuridiche già presenti in Azienda che possono fornire il necessario supporto alle strutture. IL Consiglio letta la risposta della ASL Teramo delega il Cons. Silvetti ad approfondire la questione ed a riferire al prossimo Consiglio.
- c.* Il Presidente rende noto che il Tribunale Penale di * ha inviato copia del verbale di udienza del 16/10/2018 (proc. pen n. */15 R.G.n.r. per la valutazione in ordine alla condotta dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritta ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.
- d.* Il Presidente rende noto che l'Avv. *, del Foro di *, in data 29/10/2018, ha depositato la scheda di rilevazione per la formazione degli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita presso il Tribunale di Pescara;
rilevato che ad oggi non risultano ancora in vigore le modifiche all'art. 179 ter disp. att. cpc, delibera di non trasmettere l'istanza al Tribunale in quanto avanzata da Avvocato iscritto in circondario diverso da quello di Pescara.
- e.* Il Presidente rende noto che in data 30/10/2018 il Presidente della Corte di Appello di L'Aquila ha comunicato il differimento al 13/11/2018, ore 11.30, dell'incontro per la Celebrazione della

giornata europea della giustizia civile per l'anno 2018 e per la sottoscrizione del primo Protocollo per il Processo Civile Telematico presso la Corte d'Appello. Il Consiglio prende atto e delibera di trattare l'argomento alla prossima seduta.

- f. Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato che il 22/11/2018 si terrà l'udienza relativa al ricorso presentato dall'Avv. *avverso la decisione 29/09/2011 con la quale il COA ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due. Il Consiglio prende atto.

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CAPPUCCILLI)

- OMISSIS -

7) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere all'Albo degli Avvocati il dott. Giuliani Nazario Fabrizio;
- b) iscrivere all'Albo degli Avvocati l'Abogado Burde Romina Andreea;
- c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri Mastrodomenico Alessio, Mastrodomenico Andrea, Suci Alexandra, come da separati e distinti provvedimenti;
- d) cancellare dall'Albo degli Avvocati l'Avv. * su domanda del 29/10/2018;
- e) cancellare dal Registro dei Praticanti la dott.ssa * su domanda del 26/10/2018;
- f) dichiarare decaduti dal patrocinio i dott.ri *, * e * per decorrenza dei sette anni dalla data di iscrizione al Registro, ferma restando l'iscrizione al Registro dei Praticanti semplici;
- g) rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Di Fiore Stephany, Piscione Nunzia, De Lucia Sara verificato l'esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 presso il Tribunale di Pescara e alla dott.ssa Cilli Federica verificato l'esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/13 presso il Tribunale di Vasto e preso atto dell'esonero dalla frequenza della Scuola Forense per frequenza della Scuola di Formazione Giuridica Zincani;
- h) rilasciare al dott. Di Carlo Michele, iscritto al Registro dei Praticanti l'1/03/2018 per trasferimento dall'Ordine di Ancona con anzianità dal 30/01/2017, il certificato di pratica parziale per il periodo 01/03/2018 al 10/08/2018.

Alle ore 19.25, il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione e viene trattato il punto 17.

17) NUOVO REGOLAMENTO SCUOLA FORENSE E INVITO INCONTRO CNF 9/11/2018

- Il Consiglio,

letto ed esaminato il regolamento della Scuola Forense del COA di Pescara e della Fondazione Forum Aterni, approvato dal Consiglio di

Amministrazione della Fondazione Forum Aterni nella seduta del 22/10/2018;

sentita l'Avv. Roberta Colitti, Segretario della Fondazione, che illustra i contenuti del nuovo regolamento e le linee guida del D.M. 17/2018, delibera di approvare il regolamento della Scuola Forense così come deliberato dal CDA della Fondazione Forum Aterni e di darne comunicazione agli iscritti con lettera informativa.

- Il Consiglio, letta altresì la convocazione delle Scuole Forensi per l'incontro del 9/11/2018, pervenuta dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, delega alla partecipazione gli Avv.ti Roberta Colitti, Roberto De Rosa ed il Cons. Andrea Scoconi.

8) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORE CORRADINI)

Nulla a provvedere.

9) PROPOSTA AVVIO PROGETTO "CONSULTAZIONE DEI CITTADINI" (RELATORE CORRADINI)

Il Consiglio,

in riferimento alla proposta del Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia Civile – Ufficio II – Ordini Professionali) del 31/05/2018, avente ad oggetto un programma di consultazione finalizzato a coinvolgere i cittadini europei nel dialogo sul futuro della UE su temi di rilevanza già prestabiliti;

udito il consigliere relatore;

rilevato che già con delibera del 26/07/2018 il COA riconosceva come meritorio e rilevante il predetto programma tanto da prevedere in futuro e laddove possibile l'organizzazione di eventuali iniziative in esso previste;

considerato che nel caso di specie per ciò che attiene alla competenza di questo Ordine Professionale circa i tempi specifici e prestabiliti di cui alla lista allegata possono ritenersi di estrema rilevanza per i propri iscritti solo quelli relativi: 1) alla Sicurezza in Europa; 2) all'Europa nel Mondo; 3) alla Formazione Professionale; 4) all'Innovazione Tecnologica Europea,

delibera di dare mandato alla Fondazione Forum Aterni affinché valuti la possibilità di organizzare iniziative nell'ambito di tali tematiche (*convegni, seminari, dibattiti, ecc.*) a sostegno del suindicato programma e di informare gli iscritti della definitiva creazione della apposita pagina *on-line* del sito ministeriale per eventuali consultazioni telematiche di loro interesse.

10) REVISIONE REGOLAMENTO ELETTORALE C.P.O. (RELATORE DI SILVESTRE)

Il Consiglio, vista la assenza del relatore, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

11) ESAME DOMANDE INSERIMENTO ELENCO COMPOSITORI DELLA CRISI DELL'OCC DI PESCARA (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Il Consiglio, ritenuto:

- che il requisito di formazione minima per gli iscritti all'albo degli avvocati di cui all'art. 4 comma 6 DM 202/14 è certamente idoneo a garantire la necessaria preparazione per svolgere la funzione di compositore della crisi

- che tuttavia nell'ottica dell'elevato standard qualitativo che si vuole connoti l'OCC di questo COA non può non darsi rilievo alla acquisita competenza dei compositori iscritti che abbiano già svolto in precedenza funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, professionista indipendente ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionista delegato per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero che siano stati nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge;

- che al fine dell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi del costituendo OCC possono considerarsi equivalenti al requisito dell'acquisita esperienza i tirocini effettuati successivamente all'iscrizione all'OCC; delibera:

- A) di modificare il testo dell'art. 5 del regolamento dell'OCC di questo COA adottato con delibera del 14/01/2016 sostituendolo con le disposizioni del testo seguente:

“Articolo 5 – GESTORE DELLA CRISI

5.1 *La nomina del Gestore della Crisi è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.*

5.2 *Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della Crisi (RGC) dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6, che siano in regola con i requisiti formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 e che, in alternativa tra loro:*

a) abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, dotato di valutazione finale, della durata di ore 200 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione con l'Università, o da questo riconosciuto, ed abbiano acquisito esperienza nella materia perché già nominati, in almeno una procedura, curatore fallimentare, commissario giudiziale, professionista indipendente ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionista delegato per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero che siano stati nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n.3/2012 e successive modifiche.

b) abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, dotato di valutazione finale, della durata di ore 120 (di cui 40 di esercitazione pratica) organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione con l'Università, o da questo riconosciuto, ed abbiano esperienza nella materia perché già nominati, in almeno due procedure, curatore fallimentare, commissario giudiziale, professionista indipendente ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionista delegato per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero che siano stati nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n.3/2012 e successive modifiche.

c) abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovra indebitamento, dotato di valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato dal CNF o dall'Ordine degli Avvocati di Pescara, anche in collaborazione con l'Università, o da questo riconosciuto ed abbiano esperienza nella materia perché già nominati, in almeno tre procedure, curatore fallimentare, commissario giudiziale, professionista indipendente ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionista delegato per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero che siano stati nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n.3/2012 e successive modifiche.

5.3 Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina del Gestore della Crisi viene effettuata secondo criteri di rotazione automatica con estrazione della lettera di partenza ad opera del CD dell'Organismo.

5.4 Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest'ultimo caso il gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo secondo criteri di rotazione automatica tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

*Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore, di ausiliario del giudice. **La funzione liquidatoria viene invece svolta collegialmente salvo diversa autorizzazione del Consiglio Direttivo***

5.5 I gestori iscritti all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara ai sensi del presente articolo svolgono la loro attività in esclusiva. La violazione della clausola di esclusiva comporta la cancellazione dall'elenco e verrà segnalata al Consiglio dell'Ordine a fini disciplinari.”;

- B) di introdurre l'art. 5 bis del seguente tenore:

“Articolo 5 bis – ISCRITTI TIROCINANTI

Gli avvocati che abbiano seguito i corsi di formazione di cui alle lettere a) b) e c) del precedente art.5 comma 2, e che non abbiano le esperienze pregresse richieste, possono a domanda essere iscritti all'OCC, ma possono essere nominati come gestori soltanto dopo aver effettuato un periodo di tirocinio, in affiancamento ai gestori, in un numero di procedure determinato nel modo seguente:

- iscritti lettera a): una procedura

- iscritti lettera b): due procedure

- iscritti lettera c): tre procedure

Il tirocinio può essere assolto anche svolgendo le funzioni di ausiliario ai sensi del successivo art.7 per un eguale numero di procedure.

I criteri di svolgimento dei tirocini saranno individuati dal CD dell'OCC con apposita delibera che dovrà prevedere la limitazione di due tirocinanti per gestore, l'effettività del tirocinio per tutta la durata della procedura e una relazione finale del gestore titolare della procedura sull'attività del tirocinante.

Il tirocinante nei 2 anni successivi alla definizione delle procedure cui è stato assegnato non potrà assumere in favore del debitore funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte.”;

- C) di modificare l'art. 7 sostituendolo nel modo seguente:

“Articolo 7 – AUSILIARI

La nomina di professionista, quale Ausiliario del Gestore della Crisi, è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Pescara o tra i tirocinanti, su richiesta del Gestore.

La nomina avviene seguendo un criterio di rotazione secca, ma il Gestore può indicare per la nomina un avvocato di sua fiducia anche non iscritto nel Registro o, preferibilmente, un tirocinante ai sensi dell'art.5 bis.

Possono essere iscritti a domanda nel Registro degli Ausiliari del Gestore della Crisi (RAGC) dell'OCC gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pescara che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento della durata di almeno ore 40 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pescara anche in collaborazione con l'Università, o da questo riconosciuto.

L'Ausiliario del gestore della crisi si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore. L'Ausiliario del gestore della crisi nell'esercizio della sua funzione assume tutti gli obblighi e soggiace agli stressi divieti e responsabilità previste per il gestore della crisi ai sensi del presente Regolamento e della normativa vigente.”;

- D) di modificare l'art. 11 nel modo seguente:

“Articolo 11 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi indicati dall'Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e per l'Organismo, oltre alle spese del gestore e dell'OCC e gli oneri di legge. I compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese dell'Organismo.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

Sono dovuti all'OCC anche i rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate oltre al rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% del compenso complessivo pattuito o determinato ai sensi degli artt.14 e segg. DM 202/14.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'OCC ha luogo secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss DM 202/2014 e succ. mod.; la somma dovuta è individuata dal Responsabile

dell'Organismo e pattuita tra le parti, eventualmente anche in misura maggiore o minore di quella risultante dai parametri suddetti sulla scorta dei criteri di cui al comma tre del presente articolo.

Per tutti i soggetti che intendano accedere alle procedure di composizione della crisi è previsto per l'avvio della procedura prescelta il pagamento anticipato della somma di €.200,00 (oltre iva) a titolo di acconto sul compenso finale oltre a €.50,00 a titolo di anticipo rimborso spese. Gli importi debbono essere versati dal debitore istante al momento del deposito della domanda.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Il compenso corrisposto dal debitore istante sarà ripartito tra Organismo e gestore nella misura del 30 % al primo e dell'70% al secondo, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

Il compenso dell'ausiliario è liquidato dal Responsabile dell'OCC secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo in un importo non superiore al 30% del compenso spettante al gestore.

Il Consiglio Direttivo può disporre, prima dell'inizio delle attività di composizione della crisi/liquidazione la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione dell'acconto.”;

- E) di inviare lettera informativa per la comunicazione ai Colleghi delle modifiche di cui sopra, fissando al 5 dicembre 2018 il termine per il deposito delle domande di iscrizione all'OCC.

12) DELIBERE ODM (RELATORE DI BARTOLOMEO)

Si rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

13) RICHIESTA PARERE AVV. *(RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere dell'avv. * in data 23.10.2018 acquisita al protocollo 7522 in merito alla compatibilità della iscrizione all'albo degli avvocati con l'insegnamento nelle scuole primarie ed elementari;
- udita la relazione del Consigliere Cipriani;
- ricordato che nel vigore della precedente disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato, l'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, nel prevedere in via generale l'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico, stabiliva anche un'eccezione (quarto comma, lettera a) per “i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari”.
- ricordato altresì che con la sentenza 8 novembre 2010, n. 22623, le Sezioni Unite hanno interpretato la disposizione derogatoria contenuta nel citato art. 3, quarto comma, lettera a), nel senso che, sussistendone i requisiti, l'incompatibilità è esclusa anche per i docenti delle scuole elementari;
- considerato che l'art. 19 del nuovo ordinamento della professione forense, di cui alla legge n. 247 del 2012, avente ad oggetto la disciplina delle eccezioni alla norma sulla incompatibilità, ha un contenuto diverso, che non consente di ribadire l'interpretazione estensiva operata dalle Sezioni Unite con riferimento al quadro normativo precedente, allorché fa salva un'eccezione con riguardo al solo “insegnamento o [al]la ricerca in materie giuridiche nell'università,

nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”;

- considerato, pertanto, che l’univoco tenore letterale dell’art. 19 non ne consente una lettura estensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono, come già precisato dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con la sentenza n. 21949/2015;
- considerato, tuttavia, che l’art. 65 della legge n. 247 del 2012 – prevede espressamente che il citato art. 19 “*non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 3, quarto comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni*”;
- considerato, peraltro, che il Consiglio Nazionale Forense, con il parere 11 dicembre 2013, n. 119 (rel. Salazar), su quesito n. 334 di questo COA, nell’escludere la compatibilità tra la professione di avvocato e l’insegnamento nelle scuole non sembra aver considerato gli effetti della norma transitoria;
- considerato, infine, che non competono al Consiglio valutazioni circa la irragionevolezza della previsione transitoria richiamata che comporterebbe una disparità di trattamento tra coloro i quali sono iscritti all’Albo prima del 2 febbraio 2013, per i quali l’insegnamento sarebbe compatibile e quelli che si sono iscritti successivamente a tale data, per i quali l’insegnamento non sarebbe compatibile;

delibera

di esprimere parere positivo circa la compatibilità tra l’iscrizione all’Albo degli avvocati (se ed in quanto antecedente il 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della nuova Legge professionale) e l’insegnamento nelle scuole primarie ed elementari.

Manda alla Segreteria per la comunicazione all’iscritta.

14) DICHIARAZIONE AVV. * (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio,

letta la dichiarazione con la quale l’Avv. * comunica di intrattenere rapporto stabile di convivenza con il Dott. *, Magistrato addetto all’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara con mansioni di Sostituto Procuratore;

visto l’art. 18 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in tema di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense;

rilevato:

- che la norma in questione non fa distinzione tra rapporto di coniugio e rapporto di convivenza;
- che l’incompatibilità è prevista per il magistrato e non per l’esercente la professione forense;
- che ai fini dell’accertamento in concreto dell’incompatibilità assumono rilievo a) la rilevanza della professione forense svolta dal soggetto legato da rapporto di parentela/coniugio presso l’Ufficio giudiziario cui è addetto il magistrato della cui incompatibilità si discute, b) le dimensioni dell’Ufficio e c) il settore di attività in cui concretamente operano sia il magistrato che l’avvocato;

letta la circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, e successive modifiche e integrazioni, che detta regole

generali di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 R.D. n. 12/1941, in particolare:

- l'art. 1, ove per Ufficio Giudiziario si intende il complesso della struttura organizzativa prevista dall'ordinamento per lo svolgimento di una determinata funzione, con la conseguenza che, ai fini dell'art. 18 R.D. citato, costituiscono Uffici giudiziari distinti il Tribunale Ordinario dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario;

-l'art. 13, secondo il quale sono Tribunali ordinari di medie dimensioni quelli organizzati sulla distinzione tra attività nel settore del diritto civile, nel settore del diritto del lavoro e della previdenza, e nel settore del diritto penale;

-l'art. 17, in base al quale negli Uffici di Procura istituiti presso Tribunali organizzati con la distinzione in più settori di attività, l'incompatibilità di sede è esclusa se il professionista opera esclusivamente nel settore civile e non si verificano rilevanti interferenze di attività in ragione delle funzioni assegnate al pubblico ministero nelle procedure civili;

ritenuto che il Tribunale di Pescara, per carico di lavoro, per suddivisione delle attività nei diversi settori e per organizzazione tabellare, rientri tra i Tribunali ordinari di medie dimensioni;

preso atto della dichiarazione dell'avv. *, la quale ha comunicato di non svolgere attività inerente il diritto penale nell'ambito del circondario del Tribunale di Pescara e che neppure nella propria organizzazione di studio operano professionisti che svolgono attività inerenti il diritto penale nel circondario del Tribunale di Pescara;

tutto ciò premesso, il Consiglio prende atto che non sussistono ragioni di incompatibilità del Dott. * in relazione all'attività professionale svolta dall'Avv. * dinanzi al Tribunale Ordinario di Pescara.

15) ISTANZA AVV. * (RELATORE SCOPONI)

Il Consiglio,

-letta la segnalazione dell'Avv. * circa l'impossibilità di stabilire un contatto telefonico con gli uffici di Cancelleria (sia civile che penale) della Corte di Appello di L'Aquila;

-avendo riscontrato che effettivamente nessun addetto agli uffici della Corte risponde al telefono, pur a fronte delle ripetute chiamate in giorni ed orari diversi;

-rilevato che la Corte di Appello di L'Aquila estende la sua competenza sull'intero territorio regionale, vasto e piuttosto complesso dal punto vista orografico e stradale, sicchè è impensabile che gli utenti (intesi non soltanto come avvocati ma anche come semplici cittadini e altre persone interessate ai servizi giudiziari che si svolgono presso la Corte d'Appello) siano costretti a recarsi fisicamente presso gli uffici aquilani, anche solo per avere notizie sullo stato di un procedimento ovvero informazioni sulle udienze e sulla presenza in ufficio dei magistrati,

delibera

di segnalare al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila la situazione di disagio causata dalla impossibilità di stabilire un contatto telefonico con gli uffici delle cancellerie civili e penali della Corte d'Appello, chiedendo che i rapporti tra gli addetti alle cancellerie e gli utenti degli uffici giudiziari della

Corte possano avvenire tramite telefono, ai fini della erogazione di un servizio pubblico più efficiente.

16) SEGNALAZIONE AVV. * (RELATORE DI SILVESTRE)

Il Consiglio, vista la assenza del relatore, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

18) COMUNICAZIONE 18/10/2018 *. (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio rinvia l'esame del punto alla prossima seduta.

Alle ore 20.15 escono i Cons.ri Squartecchia e Cirillo.

19) PROPOSTA CONVENZIONE * (RELATORE COCO)

Il Consiglio, data l'assenza del Cons. relatore, rinvia alla prossima seduta.

20) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)

Il Consiglio,

letta l'istanza della dott.ssa D'Anchino Alessandra, iscritta al Registro dei Praticanti dal 19/04/2018 e con primo semestre di pratica già svolto;

vista la delibera in data 03/05/2018,

delibera di riconoscere alla dott.ssa D'Anchino un anno di pratica forense, in considerazione del conseguimento in data 18/06/2018 del diploma della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, come attestato dal certificato sostitutivo 25/06/2018 depositato dall'istante.

21) OPINAMENTI

Nulla a provvedere.

22) VARIE ED EVENTUALI

Nulla a provvedere.

Alle ore 20.30 esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Lucio Schiona

IL PRESIDENTE

Avv. Donato Di Campli